

Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde
4.11.2013

SICUREZZA MACCHINARI

di Pierpaolo Masciocchi

Quesito:

Un macchinario costruito negli anni sessanta e modificato sostanzialmente (installazione PLC) prima dell'entrata in vigore della Direttiva Macchine (prima del 1996) deve essere certificato CE o è sufficiente che risponda ai requisiti di sicurezza previsti dall'allegato V del Dlgs 81/2008?

Risposta:

Nel caso di macchine costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione, occorre, in linea generale, assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dall'allegato V del Dlgs 81/2008. Resta in ogni caso sottinteso che il datore di lavoro deve procedere comunque ad una specifica valutazione dei rischi che potrebbe evidenziare rischi residui non eliminabili con la sola applicazione delle disposizioni dell'allegato V, anche se ciò è da ritenersi poco probabile: ciò per effetto sia dell'art. 2087 cod. civ., il quale impone di adottare le misure che secondo "la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d'opera", sia delle norme di carattere generale contenute nel D.Lgs. 81/08. Eventuali interventi di adeguamento realizzati sulle macchine non costituiscono una nuova immissione sul mercato: essi non impongono, quindi, una marcatura "CE". Nell'ipotesi, invece, di interventi modificativi su macchine o impianti certificati non rientranti nei casi di manutenzione ordinaria o straordinaria - come pare per il caso prospettato nel quesito - si ritiene necessario, anche a titolo cautelativo, che il nuovo costruttore provveda a sottoporre a procedura di certificazione l'intera macchina o impianto risultante dalle modifiche. Nel punto 3 dell'art. 1 del D.Lgs 17/2010 viene infatti specificato che si considera una nuova immissione sul mercato la messa a disposizione di macchine che abbiano subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione. Dovranno, quindi, essere assoggettate alla nuova procedura di certificazione (dichiarazione di conformità, marcatura CE, fascicolo tecnico, istruzioni e avvertenze) solamente le macchine che vedranno modificata la loro funzione specifica o le loro prestazioni, al di fuori di quanto previsto in origine dal costruttore, in quanto la modifica apportata ha introdotto elementi di rischio per i quali non è stata effettuata la valutazione in sede di progettazione. Tra esse rientrano, a titolo di esempio:

- modifiche delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore;
- modifiche funzionali della macchina (aumento della potenza installata o erogata, aumento della velocità degli organi per la trasmissione del moto o degli organi lavoratori, ecc.);
- installazione di logica programmabile (PC, PLC, logica RAM);
- impianto composto da più macchine indipendenti, ma solidali per la realizzazione di un determinato prodotto (linea), nel quale viene inserita una o più macchine che modificano, in tutto o in parte, la funzionalità dello stesso.

Al contrario, le modifiche conseguenti ad un ripristino delle condizioni di sicurezza richieste dalle norme vigenti, qualora non determinino sostanziali modifiche nella funzione specifica della macchina, non dovranno comportare l'obbligo di assoggettare la macchina alle nuove procedure di certificazione.

In caso di modifiche costruttive di una macchina non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione (ad esempio per ricondizionamento), l'obbligo di marcatura CE della macchina stessa e di rilascio della dichiarazione di conformità ricade:

- sull'utilizzatore, in caso di intervento effettuato dall'utilizzatore stesso
- sulla ditta che effettua le modifiche, in caso di intervento di ditta esterna.

Nel caso ciò non avvenga, l'obbligo ricade ancora sull'utilizzatore finale. Nella grande maggioranza dei casi se ne fa carico chi esegue l'intervento, ma, specificandolo in contratto, può anche essere chi ha commissionato la modifica. E' opportuno che si assuma la responsabilità della marcatura CE il committente, quando la modifica che ha fatto realizzare alla ditta è stata effettuata su una sua specifica molto dettagliata. Per un sistema complesso la marcatura CE viene apposta da chi intende assumersene la responsabilità: può essere il costruttore, l'integratore del sistema o l'utente stesso. Ciò va gestito in modo oculato dal punto di vista contrattuale, in quanto chi si assume la responsabilità di marcare CE l'insieme di macchine, dovrà richiedere ai fornitori dei componenti, la relativa documentazione, al fine di costituire il fascicolo tecnico. In ogni caso, a seguito della modifica, il nuovo costruttore sarà considerato responsabile per l'intera macchina e non della sola parte modificata.